

m. Mosco

2013 06079/uo

Alc. 4

MECC. N. 2014 00472/086

31/1/2014

4/3-14

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

16 GENNAIO 2014

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione per la seduta d'urgenza del 30 Gennaio 2014, alle ore 18,30 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193 presenti, oltre al Presidente **Daniele VALLE**, che presiede la seduta,

i Consiglieri: **BELLO, BOLOGNESI, BOSTICCO, CANELLI, CARDILE, CASCIOLA, DANIELE, DONNA, FURNARI, GENINATTI TOGLI, GRASSANO, IANNETTI, MAGAZZU', MAGGIORA, MILETTO, NOCETTI, OLMEIO, PAOLI, PILLONI, RUSSO, STALTERI, TORCHIO e TROISE.**

In totale, con il Presidente, n. 24 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **STEFANELLI**

Con l'assistenza del Segretario **Dr. Francesco DANTE**

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C.3 - PARERE IN MERITO A: "MODIFICHE DA APPORTARE AL REGOLAMENTO PER LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTA' "

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO A: "MODIFICHE DA APPORTARE AL
REGOLAMENTO PER LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTA' "

Il Presidente VALLE, di concerto con il Coordinatore della VI Commissione CANELLI,
riferisce:

La Direzione Centrale Ambiente, Sviluppo, Territorio e Lavoro – Servizio Tutela Animali
con nota del 02/12/2013 prot. 6916 1.170.2, pervenuta alla Circoscrizione il 04/12/2013 prot. n.
16503 2.160,2 ha richiesto di esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 44 del
Regolamento sul Decentramento, in merito a: "Modifiche da apportare al regolamento per la
tutela ed il benessere degli animali in città. Approvazione".

La Città di Torino, nell'ambito delle iniziative ed attività che svolge a tutela degli animali
d'affezione, secondo quanto previsto dalla Legge 281/1991 e dalla Legge Regionale 34/1993, ha
ritenuto opportuno dotarsi, analogamente ad altre città italiane, di un regolamento volto a
disciplinare in modo specifico e mirato la tutela degli animali d'affezione in città e a garantirne il
benessere approvando con deliberazione del Consiglio Comunale, esecutiva dal 29 aprile 2006, il
Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli Animali in Città, successivamente modificato
con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 marzo 2011, immediatamente esecutiva.

A seguito di numerosi segnalazioni di cittadini che lamentano una massiccia presenza di
colombi in alcune zone della Città, presenza dovuta soprattutto ad una copiosa ed abitudinaria
sommministrazione di cibo, sono stati effettuati dei controlli sanitari da parte dell'ASL TO –
Dipartimento Integrato di Prevenzione – Struttura Complessa Veterinaria – S.S. Veterinaria A,
che hanno rilevato, nelle deiezioni disseminate dai colombi, la presenza di *Campylobacter Jejuni*,
germe in grado di produrre malattia anche all'uomo (zoonosi).

Il fatto è stato comunicato alla Città con nota prot. 92835 del 10 ottobre 2013.

Con nota integrativa prot. 98016 del 24/10/2013, l'A.S.L. TO – Dipartimento Integrato
della Prevenzione – Struttura Complessa Veterinaria – S.S. Veterinaria A – ha illustrato la
situazione epidemiologica complessiva, precisando che l'indagine sulla diffusione di
Campylobacter spp. Effettuata nel biennio 2001/12 ha evidenziato una presenza di tale patogeno
emergente in molte aree del territorio cittadino, nonché il ruolo di vettore svolto dal colombo in
città, e ha proposto l'adozione di un provvedimento che conformi alle esigenze di prevenzione
della salute pubblica la facoltà di alimentare i colombi di città, riconosciuta da vigente



Regolamento Municipale per la tutela ed il benessere degli animali in città, indicando come necessaria una distanza non inferiore a 250 metri dai luoghi a rischio e precisamente: ospedali, ed altre strutture di ricovero e cure sanitarie (es. case di cura e di riposo, ambulatori medici) asili nido, scuole per l'infanzia e scuole elementari, aree giochi bimbi.

Si è pertanto reso necessario provvedere con ordinanza sindacale contingibile e urgente, a ordinare il divieto di somministrazione di cibo ai colombi a meno di 250 metri dai luoghi sensibili, in attesa di una modifica in tal senso del Regolamento Comunale 320 che consolidi tale divieto al fine di tutelare, nel tempo, la popolazione più sensibile dal rischio di infezione da parte dell'agente patogeno di cui sopra.

Pertanto, si rende necessario modificare l'art. 40 del Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli animali in Città - "Della popolazione Columbia Livia varietà domestica", incrementando la distanza minima prevista per l'alimentazione dei colombi dai luoghi sensibili, da 50 a 250 m.

Con l'occasione vengono pure proposte modifiche all'art. 40 intese meglio a chiarire quale sia il modo di alimentare i colombi che limiti maggiormente la loro proliferazione incontrollata e contestualmente meglio tuteli il loro stato di salute rendendoli più resistenti alle malattie e alla conseguente diffusione di agenti patogeni.

Tali modifiche hanno anche lo scopo di facilitare l'attività di controllo e repressione dei comportamenti scorretti da parte del Corpo di Polizia Municipale e di impedire che l'eccesso di cibo destinato ai colombi attirare altre specie animali commensali opportuniste.

Considerata anche la gravità dei rischi per la salute pubblica derivanti da quei comportamenti, viene proposto all'art. 43, un inasprimento delle sanzioni per le violazioni dell'art. 40.

Viste le proposte di modifica agli articoli 40 e 43 del Regolamento Comunale 320 per la Tutela e il Benessere degli Animali in Città allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante (All. 1), in data 16 gennaio 2014 si è svolta la riunione della VI Commissione per discutere il succitato parere. La Commissione propone di esprimere **parere favorevole** alle "Modifiche da apportare al regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città".

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 133 (n.mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996, esecutiva dal 23/07/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) esecutiva dal 23/07/96, il quale dispone, tra l'altro, agli artt. 43 e 44 in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 è:



Comune di Torino
Regolamento per la Tutela e il Benessere degli Animali in Città n. 320
Proposte di modifica agli Artt. 40 e 43

Allegato n. 1

Testo attuale	Proposte di modifica
Articolo 40 - Della popolazione di <i>Columba livia</i> varietà domestica 1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi: - pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche; - interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.). Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali ed è comunque sempre vietato l'uso di dissuasori anti-stazionamento costituiti da aghi metallici, le installazioni già presenti dovranno essere sostituite coerentemente con il piano pluriennale che sarà dato dalla Città. E' possibile l'alimentazione dei colombi, possibilmente somministrando loro granaglie adatte al loro nutrimento, senza che ciò comprometta l'igiene del suolo pubblico e a una distanza non inferiore a 50 metri dai luoghi frequentati da soggetti particolarmente a rischio e precisamente: ospedali, altre strutture di ricovero e cure	Articolo 40 - Della popolazione di <i>Columba livia</i> varietà domestica 1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi: - pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche; - interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.). Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali ed è comunque sempre vietato l'uso di dissuasori anti-stazionamento cruenti. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici comunali dovranno prevedere la sostituzione dei dissuasori che non abbiano questa caratteristica con dissuasori incruenti. 2. E' consentita l'alimentazione occasionale dei colombi, somministrando loro esclusivamente granaglie idonee al loro nutrimento, senza che ciò comprometta l'igiene del suolo pubblico e privato e a una distanza non inferiore a 250 metri dai luoghi frequentati da soggetti particolarmente a rischio e precisamente: ospedali, altre strutture di

Testo attuale	Proposte di modifica
sanitarie (es. case di cura e di riposo, ambulatori medici), asili nido, scuole per l'infanzia e scuole elementari, aree giochi bimbi. 3. L'alimentazione dei colombi, in ogni caso, su suolo privato e pubblico deve essere somministrata in quantità tale da non richiamare un numero eccessivo di esemplari che possono compromettere la civile coesistenza uomo-animale. Chi alimenta gli animali, deve altresì garantire la pulizia del luogo di somministrazione, al fine di evitare l'insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari.	ricovero e cure sanitarie (es. case di cura e di riposo, ambulatori medici), asili nido, scuole per l'infanzia e scuole elementari, aree giochi bimbi. 3. Il cibo deve essere somministrato in quantità minima, tale da non richiamare un numero eccessivo di esemplari che possono compromettere la civile coesistenza uomo-animale. Chi alimenta gli animali, ha l'obbligo di effettuare la pulizia del luogo di somministrazione al termine della medesima, al fine di evitare l'insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e di attirare animali appartenenti a altre specie commensali opportuniste.
Articolo 43 - Definizione delle sanzioni 1. Si applica la sanzione da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione dei seguenti articoli del presente Regolamento: articolo 9; articolo 20; articolo 21 commi 1 e 2; articolo 24; articolo 26 comma 2; articolo 30 commi 1, 3 e 4; articolo 34 comma 1; articolo 38 commi 3, 4 e 7; articolo 39 comma 3; articolo 40. 2. Si applica la sanzione da un minimo di Euro 80,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione dei seguenti articoli: articolo 16; articolo 17 comma 1; articolo 27; articolo 28 comma 3; articolo 36 comma 1; articolo 39 comma 4.	Articolo 43 - Definizione delle sanzioni 1. Si applica la sanzione da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione dei seguenti articoli del presente Regolamento: articolo 9; articolo 20; articolo 21 commi 1 e 2; articolo 24; articolo 26 comma 2; articolo 30 commi 1, 3 e 4; articolo 34 comma 1; articolo 38 commi 3, 4 e 7; articolo 39 comma 3; 2. Si applica la sanzione da un minimo di Euro 80,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione dei seguenti articoli: articolo 16; articolo 17 comma 1; articolo 27; articolo 28 comma 3; articolo 36 comma 1; articolo 39 comma 4; articolo 40.

Si attesta che la presente
composta di n° 2 fogli.



Il verbale della seduta di cui fa parte il presente estratto è stato approvato seduta stante, all'unanimità per alzata di mano, con il seguente esito: Presenti e Votanti 22
Voti favorevoli 22.

In originale firmato

IL SEGRETARIO
(Dr. Francesco DANTE)

IL PRESIDENTE
(Dr. Daniele VALLE)

Pubblicato all'Albo del Centro Civico per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

..... 31 GEN. 2014

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

IL DIRETTORE
(Dr. Francesco DANTE)

